Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/77 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 1977
relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

(GU L 142 del 9.6.1977, pag. 10)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 2387/77 del Consiglio del 28 ottobre 1977	L 278	13	29.10.1977
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 2766/78 del Consiglio del 23 novembre 1978	L 332	26	29.11.1978
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 2923/79 del Consiglio del 20 dicembre 1979	L 333	14	27.12.1979
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 3540/80 del Consiglio del 22 dicembre 1980	L 370	82	31.12.1980
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 3550/81 del Consiglio del 3 dicembre 1981	L 356	14	11.12.1981
►**M6**	Regolamento (CEE) n. 3489/82 del Consiglio del 10 dicembre 1982	L 372	14	30.12.1982
►**M7**	Regolamento (CEE) n. 664/84 del Consiglio del 13 marzo 1984	L 73	11	16.3.1984
►**M8**	Regolamento (CEE) n. 435/85 del Consiglio del 18 febbraio 1985	L 52	1	22.2.1985
►**M9**	Regolamento (CEE) n. 415/86 del Consiglio del 17 febbraio 1986	L 48	3	26.2.1986
►**M10**	Regolamento (CEE) n. 800/87 del Consiglio del 16 marzo 1987	L 79	13	21.3.1987
►**M11**	Regolamento (CEE) n. 4016/88 del Consiglio del 21 dicembre 1988	L 358	3	27.12.1988
►**M12**	Regolamento (CEE) n. 730/91 del Consiglio del 21 marzo 1991	L 80	3	27.3.1991
►**M13**	Regolamento (CEE) n. 1902/92 del Consiglio del 15 giugno 1992	L 192	3	11.7.1992
►**M14**	Regolamento (CE) N. 2063/96 del Consiglio del 14 ottobre 1996	L 277	4	30.10.1996
►**M15**	Regolamento (Ce) n. 2008/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997	L 284	17	16.10.1997

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 20 del 26.1.1980, pag. 50 (2923/79)

►**C2** Rettifica, GU L 47 del 20.2.1981, pag. 43 (3540/80)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando che, con decisione n. 1/77, adottata in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 3, del protocollo addizionale, modificato dall'articolo 10 dell'accordo provvisorio firmato il 30 giugno 1973, il consiglio di associazione CEE-Turchia ha stabilito il regime che deve essere applicato all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia;

considerando che l'attuazione di tale decisione comporta una modifica della regolamentazione comunitaria;

considerando che le disposizioni relative all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia sono state più volte modificate a seguito di decisioni del consiglio di associazione; che i testi modificativi, pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni norma regolamentare; che è opportuno, in tali condizioni, procedere alla loro codificazione;

considerando che, onde riunire in un solo regolamento il complesso delle disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, è inoltre opportuno includere nel presente regolamento le disposizioni fissate con atti del Consiglio in applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;

considerando che l'articolo 4 dell'allegato 6 del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari della Turchia; che, durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, la riduzione è subordinata al rispetto di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità; che l'attuazione di tale regime rende necessaria l'adozione di modalità di applicazione;

considerando che il regime previsto deve inserirsi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; che occorre pertanto tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 795/76 ([3]), nonché delle disposizioni adottate in applicazione dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 12 dell'allegato 6 del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia prevede che il prelievo applicabile all'importazione di frumento duro e di scagliola prodotti in Turchia e direttamente importati da questo paese nella Comunità sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei

([1]) GU n. C 118 del 16. 5. 1977, pag. 68.
([2]) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
([3]) GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 6.

▼B

mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 ([2]), diminuito di 0,50 unità di conto per tonnellata;

considerando che, a norma dell'articolo 13 dell'allegato citato, a condizione che la Turchia applichi una tassa speciale all'esportazione di segala verso la Comunità, il prelievo applicabile all'importazione del prodotto in causa nella Comunità, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, è diminuito di un importo uguale a quello della tassa versata, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata;

considerando che, conformemente alle disposizioni del protocollo addizionale, occorre prevedere che il prezzo della segala all'importazione nella Comunità tenga conto della tassa speciale di cui sopra; che, onde garantire la corretta applicazione del regime in causa, è opportuno adottare le misure necessarie affinché al momento dell'importazione di segala l'importatore fornisca la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata pagata dall'esportatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, originari della Turchia, sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

2. Sino al 31 dicembre 1977 e in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati ad applicare all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, nonché di mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma, clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi, freschi, della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune, dazi doganali che non possono essere inferiori a quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'elemento fisso della tassa all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato III, originari della Turchia, è ridotto nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

Articolo 3

Per i prodotti sotto elencati, originari della Turchia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi a condizione che vengano rispettati i prezzi di riferimento fissati o da fissare in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 100/76 ([3]):

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	B. di mare	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	e) Squali	80
	f) Sebasti (Sebastes marinus)	80
	g) Ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	80

([1]) GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.
([2]) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
([3]) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

▼B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
	h) Merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	80
	ij) Merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	80
	k) Eglefini	80
	l) Merlani (Merlangus merlangus)	80
	m) Sgombri	80
	o) Passere di mare	80
	p) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	80
	q) altri	80

Articolo 4

1. Quanto ai limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, la riduzione tariffaria prevista all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato 6 del protocollo addizionale si applica quando i corsi del prodotto rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nella fase importatore/grossista o ricondotti a tale fase, restino pari o superiori al prezzo indicato al paragrafo 4.

I corsi di cui al primo comma vengono presi in considerazione dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, ossia delle tasse previste per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72.

Il prodotto in oggetto viene eventualmente ricondotto alla categoria di qualità I, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. Per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, alle quali si riferisce l'articolo 24, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72 — detrazione da effettuarsi sempreché i prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione comportino l'incidenza di tali tasse—, l'importo da detrarre viene calcolato da quest'ultima in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza delle tasse medesime sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini. A tal fine si assume nel calcolo un'incidenza media corrispondente alla media aritmetica fra l'incidenza minore e quella maggiore.

3. Si considerano rappresentativi, ai sensi del paragrafo 1, i mercati della Comunità su cui sono stati rilevati i corsi in base ai quali viene calcolato il prezzo definito nel regolamento (CEE) n. 1035/72.

4. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è pari al prezzo di riferimento in vigore durante il periodo in questione, maggiorato dell'incidenza su detto prezzo di riferimento dei dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi, nonché di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 kg.

5. Qualora, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, i corsi di cui al paragrafo 1 restino per tre giorni di mercato consecutivi, sui mercati rappresentativi della Comunità aventi i corsi più bassi, inferiori al prezzo definito al paragrafo 4, si applica al prodotto in causa il dazio doganale vigente nei confronti dei paesi terzi alla data dell'importazione.

Tale regime rimane in vigore fino a quando gli stessi corsi siano rimasti per tre giorni di mercato consecutivi, sui mercati rappresentativi della Comunità aventi i corsi più bassi, pari o superiori al prezzo definito al paragrafo 4.

▼B

6. La Commissione, sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicati dagli Stati membri, segue regolarmente l'evoluzione dei prezzi e procede alle rilevazioni di cui al paragrafo 5.

Le misure necessarie vengono adottate secondo la procedura istituita dal regolamento (CEE) n. 1035/72 per l'applicazione delle tasse di compensazione agli ortofrutticoli.

7. Le disposizioni degli articoli da 23 a 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 rimangono applicabili.

Articolo 5

1. I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti all'importazione nella Comunità ad un dazio doganale del 2,5 % ad valorem, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 25 000 tonnellate:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: ex G. altre: — Nocciole

2. Se il paragrafo 1 non si applica ad un anno civile intero, il contingente è aperto pro rata temporis.

▼M15

▼B

Articolo 11

1. Per le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Turchia, il dazio doganale all'importazione nella Comunità è ridotto del 40 % a condizione che siano rispettati i prezzi minimi fissati conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.

2. Fino al 30 giugno 1978, i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 sono quelli indicati nell'allegato IV. I prezzi previsti per il periodo che inizia il 1º luglio 1978 non saranno inferiori a quelli indicati in detto allegato, aggiornati mediante scambio di lettere tra le parti contraenti, in modo che sia tenuto conto dell'evoluzione dei costi dei prodotti in questione.

3. A decorrere dal 1º luglio 1979, i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 saranno convenuti ogni anno mediante scambio di lettere tra le parti contraenti.

4. La riduzione del dazio doganale di cui al paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dalla data e per i periodi stabiliti mediante scambio di lettere, nelle quali vengono inoltre fissate le modalità tecniche d'applicazione del presente articolo.

Articolo 12

1. Per i prodotti sotto elencati, originari della Turchia, il dazio doganale all'importazione nella Comunità è ridotto nella proporzione seguente, fatte salve le condizioni concordate con scambio di lettere:

▼B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	ex C. Pomodori:	
	— Concentrati di pomodori	30

2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dalla data o per i periodi stabiliti ogni anno mediante scambio di lettere tra le parti contraenti, nelle quali vengono inoltre fissate condizioni e modalità.

Articolo 13

Per i prodotti sotto elencati, originari della Turchia, il dazio doganale all'importazione nella Comunità è ridotto del 30 % nei limiti del contingente tariffario comunitario annuo di 90 tonnellate:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:
	B. altre:
	II. senza aggiunta di alcole:
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	1. 4,5 kg o più:
	ex aa) Albicocche:
	— Polpe d'albicocche

Articolo 14

Se necessario, le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo il caso, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 15

1. Sono abrogati:

— il regolamento (CEE) n. 1233/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia ([1]),

— il regolamento (CEE) n. 1235/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Turchia ([2]),

— il regolamento (CEE) n. 2754/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle importazioni di alcuni cereali dalla Turchia ([3]),

— il regolamento (CEE) n. 2755/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'importazione, nella Comunità, di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia ([4]),

([1]) GU n. L 130 del 16. 6. 1971, pag. 51.
([2]) GU n. L 130 del 16. 6. 1971, pag. 55.
([3]) GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 95.
([4]) GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 97.

▼B

— il regolamento (CEE) n. 113/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'importazione, nella Comunità, di prodotti del settore della pesca originari della Turchia ([1]).

2. I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 si intendono riferiti al presente regolamento.

Per i visti e i richiami agli articoli di detti regolamenti vale la tabella di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 55.

▼B

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:	
	A. Cavalli:	
	II. destinati alla macellazione (a)	80
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	ex I. delle specie equina, asinina e mulesca:	
	— della specie equina	80
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	II. Anguille	70
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	c) Tonni	100
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	60
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	I. Aragoste	100
	II. Astici (Homarus sp. p.)	100
	III. Granchi e gamberi di acqua dolce	100
	IV. Gamberetti	100
	B. Molluschi, compresi i testacei:	
	IV. altri	60
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:	
	B. in vegetazione o fioriti	50

▼B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	E. Bietole da coste e cardi	60
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	II. Fagioli:	
	ex a) dal 1º ottobre al 30 giugno:	
	— dal 1º novembre al 30 aprile	60
	ex III. altri:	
	— Fave (Vicia Faba Major L.) dal 1º luglio al 30 aprile	60
	ex H. Cipolle, scalogne e agli:	
	— Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio	60
	N. Olive:	
	I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (a)	60
	O. Capperi	60
	ex T. altri:	
	— Melanzane, dal 15 gennaio al 30 aprile	60
	— Zucche e zucchine, dal 1º dicembre a fine febbraio	60
	— Sedano da erbucce, dal 1º gennaio al 30 aprile	50
	— Prezzemolo	60
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	A. Olive:	
	I. destinate a uso diverso dalla produzione di olio (a)	60
	B. Capperi	60
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	A. Cipolle	16⅔
	ex B. altri:	
	— Agli	12½
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	A. destinati alla semina:	
	ex I. Piselli, ceci e fagioli:	
	— Piselli	60
	II. Lenticchie	80
	ex III. altri:	
	— Fave e favette	60
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	ex A. Arance:	
	— fresche	60
	ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	60
	D. Pompelmi e pomeli	80
08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	60

▼B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	ex a) dal 1º novembre al 14 luglio:	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	60
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate e decorticate:	
	D. Pistacchi	60
	E. Noci di pecàn	60
	ex G. altre:	
	— Semi di pinoli	60
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	C. Cotogne	60
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	D. Prugne:	
	ex II. dal 1º ottobre al 30 giugno:	
	— dal 1º maggio al 15 giugno	60
ex 08.09	Altre frutta fresche:	
	— Meloni, dal 1º novembre al 31 maggio	50
	— Cocomeri, dal 1º aprile al 15 giugno	50
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. Albicocche	75
	B. Pesche, comprese le pesche noci	60
	D. Mele e pere	60
	E. Papaie	60
	F. Macedonie:	
	I. non contenenti prugne	60
	G. altre	60
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:	
	A. Semi di barbabietole (a)	30
	C. Semi da foraggio:	
	ex I. Paleo (Festuca pratensis); vecce; semi della specie poa: fienarola di palude (Poa palustris); spannocchina (Poa trivialis); gramigna dei prati (Poa pratensis); loglierella (Lolium perenne); loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides):	
	— Vecce (b)	50
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	ex F. Boniti, sgombri e acciughe:	
	— Boniti e sgombri	16
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	60
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	ex B. altri:	
	— esclusi i cetriolini	60

▼B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	ex C. Pomodori:	
	— Pomodori pelati	30
	D. Asparagi	20
	F. Capperi e olive	70
	G. Piselli e fagiolini	20
	ex H. altri, compresi i miscugli:	
	— esclusi carote e miscugli	60
	— Carote, esclusi i miscugli	20
	— Miscugli detti «Türlü» comprendenti fagiolini, melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce	50
20.05	Puree e pasta di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	C. altre:	
	ex III. non nominate:	
	— Puree di fichi	60
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate	60
	B. altre:	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. Segmenti di pompelmi e pomeli	80
	7. Pesche e albicocche:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Albicocche	20
	ex bb) altre:	
	— Albicocche	20
	ex 8. altre frutta:	
	— Pompelmi e pomeli	80
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. Segmenti di pompelmi e pomeli	80
	ex 8. altre frutta:	
	— Pompelmi e pomeli	80
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex aa) Albicocche:	
	— mezze albicocche	20
	ex dd) altre frutta:	
	— Pompelmi e pomeli	80
	2. di meno di 4,5 kg:	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— Pompelmi e pomeli	80

▼B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 ºC:	
	III. altri:	
	ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto:	
	— di pompelmi e pomeli	70
	ex b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto:	
	— di pompelmi e pomeli	70
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 ºC:	
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e pomeli	70
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e pomeli	70

([a]) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(a) Questa concessione riguarda unicamente le sementi conformi alle disposizioni delle direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e piante.
(b) Questa concessione riguarda unicamente le sementi commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera D, della direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966).

▼B

ALLEGATO II

Dazi residui minimi che possono essere applicati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2

I. DANIMARCA

Numero della tariffa doganale della Danimarca	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi 1º. 1. 1977
1	2	
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1º aprile al 30 aprile	2,6 %
	b) dal 1º maggio al 15 maggio	1,2 %
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	0,8 %
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	4 %
	II. altre:	
	ex a) dal 1º aprile al 15 ottobre:	
	— fresche	3 %
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— fresche	4 %
	ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	4 %

II. IRLANDA

Numero della tariffa doganale dell'Irlanda	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi 1º. 1. 1977
1	2	
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1º aprile al 30 aprile	2,6 %
	b) dal 1º maggio al 15 maggio	1,2 %
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	0,8 %
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	4 %
	II. altre:	
	a) dal 1º aprile al 15 ottobre:	
	1. fresche	3 %
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	1. fresche	4 %
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	I. freschi	4 %

▼B

III. REGNO UNITO

Numero della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi 1º. 1. 1977
1	2	
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1º aprile al 30 aprile	2,6 % con riscoss. min. di 0,0688 £/ 100 kg
	b) dal 1º maggio al 15 maggio	1,2 % con riscoss. min. di 0,0688 £/ 100 kg
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	0,8 % con riscoss. min. di 0,0688 £/ 100 kg
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	1. dal 16 ottobre al 30 novembre	4 % con riscoss. min. di 0,0688 £/ 100 kg
	2. dal 1º dicembre al 31 marzo	4,4 %
	II. altre:	
	a) dal 1º aprile al 15 ottobre:	
	1. fresche	3 % con riscoss. min. di 0,0688 £/ 100 kg
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	1. fresche:	
	aa) dal 16 ottobre al 30 novembre	4 % con riscoss. min. di 0,0688 £/ 100 kg
	bb) dal 1º dicembre al 31 marzo	4,4 %
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	1. freschi:	
	a) dal 1º aprile al 30 novembre	4 % con riscoss. min. di 0,0688 £/ 100 kg
	b) dal 1º dicembre al 31 marzo	4,4 %

▼B

ALLEGATO III

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
19.03	Paste alimentari	75
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	50
	E. Preparazioni dette «fondute»	50
	F. altre:	
	ex I b) 2 cc)	
	ex I c) 2 cc) — Semi di granturco frantumati, cotti nell'acqua sotto pressione, con aggiunta di estratti di malto, di zucchero e di sale ed essiccati, da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di cornflakes e di preparazioni similari	50
	ex I a) 2 bb)	
	ex I a) 2 cc) — Prodotti cosiddetti «semole di frumento Bulgur», costituiti da semi parzialmente mondati e imperfettamente macinati, contenenti ancora una lieve quantità di semi interi. Tali prodotti hanno inoltre subito un trattamento termico (precottura)	50
	ex I a) 2 aa)	
	ex I a) 2 bb)	
	ex I b) 2 aa)	
	ex I b) 2 bb) — Patate dolci per l'alimentazione umana, preparate o conservate ma non con lo zucchero né con lo sciroppo	50
	ex I e) 1	
	ex I e) 2	
	ex I f) — Preparazioni alimentari consistenti in miele naturale arricchito con «gelatina reale di api»	50

▼B

ALLEGATO IV

(Fino al 30 giugno 1978)

Formati		Peso sgocciolato		Peso semilordo	Capacità	Coefficienti	Prezzi minimi (dazi doganali compresi) in UC per scatola da 100 lattine	
							Comunità	
Designazione commerciale	Altezza totale (mm)	Once	g	g	cm^3		all'olio d'oliva	ad altri mezzi di copertura
Fondo rettangolare:								
1/10 club	20	2	56	95	53	0,60	11,70	10,80
⅛ club	25	2¾	80	120	75	0,70	13,65	12,60
¼ ridotto	18	2⅝	74	130	73	0,77	15,02	13,86
⅛ club	30	3¼	90	140	93	0,80	15,60	14,40
¼ speciale	25	3⅛	90	140	90	0,85	16,58	15,30
⅛ basso piatto	24	3⅜	95	145	96	0,90	17,55	16,20
¼ club	30	4⅜	125	190	125			
⅙ P 25				176	125	1,00		
¼ consueto	22	3¾	105	180	106		19,50	18,00
⅙ (club 30)				188	130			
¼ consueto	24	4⅜	125	195	125	1,10	21,45	19,80
¼ consueto	30	5¼	150	240	169			
¼ club	40	6¼	175	250	178	1,30	25,35	23,40
¼ P 30				250	187			
¼ americano	30	7	200	300	207	1,60	31,20	28,80
¼ consueto	40	9¼	260	326	250			
⅓ P				337	250	1,80	35,10	32,40
¼ club lungo	40	8¾	248	320	241			
½ basso	30	9¼	260	370	245	2,20	42,90	39,60
¼ consueto-lungo	40	11½	325	423	313	2,50	48,75	45,00
¼ consueto	48	11	310	390	297	2,60	50,70	46,80
½ alto	40	11½	325	460	330			
½ P				476	375	2,70	52,65	48,60
1/1				902	750			
4/4	80	27½	780	950	771	4,65	90,68	83,70
Fondo ovale:								
½ ovale	40	15	425	555	452	3,40	66,30	61,20

▼B

(Dal 1º luglio 1978 al 30 giugno 1979)

Formati		Peso sgocciolato		Peso semilordo	Capacità	Coeffi-cienti	Prezzi minimi (dazi doganali compresi) in UC per scatola da 100 lattine	
Designazione commerciale	Altezza totale (mm)	Once	g	g	cm^3		Comunità	
							all'olio d'oliva	ad altri mezzi di copertura
Fondo rettangolare:								
1/10 club	20	2	56	95	53	0,60	12,30	11,40
⅛ club	25	2¾	80	120	75	0,70	14,35	13,30
¼ ridotto	18	2⅝	74	130	73	0,77	15,79	14,63
⅛ club	30	3¼	90	140	93	0,80	16,40	15,20
¼ speciale	25	3⅛	90	140	90	0,85	17,43	16,15
⅛ basso piatto	24	3⅜	95	145	96	0,90	18,45	17,10
¼ club	30	4⅜	125	190	125			
⅙ P 25				176	125	1,00		
¼ consueto	22	3¾	105	180	106		20,50	19,00
⅙ (club 30)				188	130			
¼ consueto	24	4⅜	125	195	125	1,10	22,55	20,90
¼ consueto	30	5¼	150	240	169			
¼ club	40	6¼	175	250	178	1,30	26,65	24,70
¼ P 30				250	187			
¼ americano	30	7	200	300	207	1,60	32,80	30,40
¼ consueto	40	9¼	260	326	250			
⅓ P				337	250	1,80	36,90	34,20
¼ club lungo	40	8¾	248	320	241			
½ basso	30	9¼	260	370	245	2,20	45,10	41,80
¼ consueto-lungo	40	11½	325	423	313	2,50	51,25	47,50
¼ consueto	48	11	310	390	297	2,60	53,30	49,40
½ alto	40	11½	325	460	330	2,70		
½ P				476	375		55,35	51,30
1/1				902	750			
4/4	80	27½	780	950	771	4,65	95,33	88,35
Fondo ovale:								
½ ovale	40	15	425	555	452	3,40	69,70	64,60

▼B

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1233/71	**Presente regolamento**
Articolo	Articolo
1	4, paragrafo 1 ([1])
2, paragrafo 1	4, paragrafo 1
2, paragrafo 2, comma 1	4, paragrafo 2
2, paragrafo 2, comma 2	14
2, paragrafo 3	4, paragrafo 3
3	4, paragrafo 4
4	4, paragrafo 5
5	4, paragrafo 6
6	4, paragrafo 7

Regolamento (CEE) n. 2754/75	**Presente regolamento**
Articolo	Articolo
1	6
2	7, paragrafo 1
3	7, paragrafo 2
4	14

Regolamento (CEE) n. 2755/75	**Presente regolamento**
Articolo	Articolo
2	8
3	2
4	5 ([2])
Allegato II	Allegato II

Regolamento (CEE) n. 113/76	**Presente regolamento**
Articolo	Articolo
1	Articolo 1, paragrafo 1 e allegato I ([3])

([1]) Unicamente per quanto riguarda i limoni della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune.

([2]) Questa concordanza è valida solo per un quantitativo di 21 700 tonnellate di prodotti compresi nella sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune.

([3]) Questa concordanza è valida solo per i prodotti di cui al corrispondente articolo del regolamento abrogato.